



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/COO/gdia

Roma, 29 dicembre 2022

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di  
TIVOLI**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 166/2022 – Accesso verbali sedute Consiglio e privacy*

Con la Vostra richiesta sono stati sottoposti dei quesiti in tema di diritto di accesso ai verbali delle sedute del Consiglio dell'Ordine da parte dei consiglieri, contemperato dal rispetto delle regole in tema di trattamento dei dati di cui al Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 e smi. L'Ordine riferisce di aver mutato la procedura per l'approvazione dei verbali delle adunanze del Consiglio nel dubbio che la stessa non fosse pienamente corrispondente alla normativa privacy sul trattamento dei dati, procedendo alla lettura e all'approvazione del verbale della seduta precedente in quella immediatamente successiva, senza diffondere preventivamente e informalmente per via telematica tra i consiglieri le bozze del verbale da approvarsi. Sempre l'Ordine rileva che tale procedura comporterà, rispetto al passato, la necessità per i consiglieri di doversi recare presso la sede dell'Ordine per consultare il libro dei verbali.

Tanto premesso, l'Ordine richiede se i consiglieri possano:

- a) *"ricevere copia integrale, senza oscurare "dati sensibili" ... di tutti i verbali delle sedute del Consiglio riferiti al periodo in cui risultano essere in carica o anche di precedenti consiliature ..."*;
- b) e c) possano conservare le copie dei verbali delle sedute del Consiglio in formato elettronico e/o cartaceo e per quanto tempo.

Preliminarmente occorre inquadrare correttamente dal punto di vista normativo la tematica emergente dal quesito, chiarendo che il trattamento dei dati e delle informazioni contenuti nei verbali di Consiglio deve essere effettuato ed assicurato nell'ambito della normativa privacy, non venendo in rilievo a tal proposito la normativa in materia di segreto professionale, citata dall'Ordine richiedente, che attiene invece ad un diverso ambito e, nello specifico, allo svolgimento dell'attività professionale dell'iscritto ed ai rapporti con la parte assistita da cui ha appreso le informazioni.

Per ciò che invece riguarda l'esercizio dei compiti istituzionali attribuiti al Consiglio, esercizio che implica oggettivamente l'accesso ed il trattamento della documentazione necessaria da parte dei consiglieri, si ravvisa innanzitutto la necessità che, ai sensi della normativa privacy (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs.

101/2018) il Titolare del trattamento<sup>1</sup>(vale a dire l'Ordine nella figura del Presidente quale suo legale rappresentante *pro tempore*) proceda, con specifico atto ed in ragione dell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite dalla legge all'organo collegiale, alla nomina di ciascun consigliere quale **incaricato/addetto al trattamento dei dati** (personali, "particolari", giudiziari etc.) contenuti nella documentazione e nelle informazioni relative alla gestione delle sedute consiliari (materiale di seduta, verbalizzazioni nonché delibere del Consiglio, memorandum, etc.).

Gli addetti al trattamento dei dati personali, agendo sotto l'autorità del Titolare, risultano in tal modo correttamente e lecitamente autorizzati a tutte le operazioni di trattamento dei dati cui accedono per le finalità strettamente connesse ai compiti istituzionali ad essi affidati dall'ordinamento professionale.

L'atto di nomina deve contenere le istruzioni in cui dovranno essere correttamente individuati i singoli trattamenti (a scopo meramente esemplificativo: gestione dell'anagrafica degli iscritti, gestione e tutela dell'Albo, dei registri e degli elenchi, gestione dei dati attinenti alla materia disciplinare trattata dal competente consiglio di disciplina, attività di formazione sia obbligatoria che facoltativa degli iscritti e gestione delle iscrizioni agli eventi formativi, gestione dei compensi e contratti dei dipendenti, consulenti e fornitori, etc.). Nell'atto di nomina dovranno altresì essere esplicitati, per ciascun trattamento, i dati comuni, "particolari" o giudiziari (es.: codici fiscali, dati economici, dati sullo stato di salute, etc.) che i consiglieri, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono autorizzati a trattare, intendendo per trattamento qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati anche se non registrati in una banca di dati.

L'atto di nomina dovrà altresì contenere adeguate istruzioni operative sulle modalità di 'trattamento' dei documenti che contengono dati personali, particolari o giudiziari (in termini di custodia, di utilizzo di sistemi informatici, ivi inclusi i sistemi di protezione utilizzati per garantirne la sicurezza, etc.).

Nell'invitare, dunque, l'Ordine alla consultazione del proprio Data Protection Officer (DPO) per quanto riguarda i suddetti atti di nomina (contenenti l'individuazione dei trattamenti, dei dati oggetto di trattamento e relative istruzioni), si evidenzia che il Consiglio Nazionale ha fornito nel tempo alcune indicazioni operative per agevolare gli Ordini negli adempimenti conseguenti all'osservanza della normativa privacy (si vedano le informative n. 25/2018 e n. 39/2018) e, più recentemente, si sta attivando per fornire in modo sistematico adeguato supporto agli Ordini ai fini della compliance alla normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

Ciò premesso, con riferimento alla tematica generale del diritto di accesso ai verbali di Consiglio da parte dei consiglieri e al soggetto responsabile di detto procedimento, è necessario evidenziare che in seno ad ogni amministrazione pubblica (o ente pubblico) deve essere sempre nominato il responsabile del procedimento di accesso agli atti che si occupi di regolare ed evadere le richieste di accesso, non solo da parte dei consiglieri, ma anche da parte di chiunque possa averne interesse.

Ai sensi della normativa vigente (legge 241/1990 e d.P.R. 184/2006) responsabile è il dirigente o il funzionario preposto all'unità organizzativa o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente. Essendo la nomina obbligatoria, nel caso in cui non sia possibile individuare un dipendente, la funzione di responsabile per l'accesso può essere svolta dal consigliere Segretario.

Per quanto attiene all'accesso ai verbali da parte dei consiglieri si osserva che in base ad un principio di diritto consolidato *"il componente di un organo collegiale dell'amministrazione ha un interesse concreto e diretto, oltre che qualificato, a disporre di copia degli atti e dei verbali inerenti all'attività del collegio stesso, per verifica, approfondimento, memoria dell'iter di formazione della volontà collegiale; disponibilità che non può essere circoscritta solo all'occasione delle riunioni cui egli partecipa o della*

---

<sup>1</sup> Si evidenzia che il titolare del trattamento dei dati personali è tenuto a mettere in atto "fin dalla progettazione", vale a dire sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso, "misure tecniche e organizzative adeguate, [...] volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati", garantendo "che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento" (art. 25, parr. 1 e 2, RGPD).

*apposizione della firma ai verbali ad esse relativi*<sup>2</sup>. Il consigliere dell'Ordine quindi, in qualità di componente dell'organo collegiale, è portatore di un interesse concreto e diretto, oltre che qualificato, ad accedere alla copia dell'atto in quanto l'interesse è in *re ipsa*, inerendo alla funzione di componente del collegio, che giustifica l'esigenza di conservare e di poter disporre della documentazione dell'attività svolta, per verifica, approfondimento e memoria dell'iter di formazione della volontà collegiale alla quale egli partecipa. Inoltre, la detta documentazione appare funzionale ad ogni utile iniziativa, sul piano propositivo, per il miglior perseguimento degli interessi della categoria che fanno capo alle competenze dell'organo collegiale<sup>3</sup>. Di conseguenza, deve rimarcarsi che i consiglieri dell'Ordine hanno pieno diritto di richiedere ed ottenere copie dei verbali del Consiglio in base alla funzione da questi svolta. Si ritiene che il diritto di accesso possa esercitarsi anche in via informale ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 184/2006, indicando gli estremi identificativi dei verbali ai quali si richiede l'accesso.

Quanto sopra vale anche per i verbali relativi alle precedenti consiliature, ferma rimanendo l'esigenza che il consigliere in carica non abusi del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente.

Si osserva, inoltre, che il diritto all'accesso potrebbe essere esercitato non necessariamente in presenza fisica presso la sede dell'Ordine, essendo possibile che nell'ambito delle istruzioni impartite nell'atto di nomina dei consiglieri quali incaricati del trattamento dei dati sia previsto anche un accesso "a distanza" da parte dei consiglieri (mediante, ad esempio, accesso diretto e controllato ad una cartella di rete condivisa in cui risulti archiviata tutta la documentazione relativa alle sedute consiliari), nel rispetto di tutti i requisiti di sicurezza informatica.

Alla luce di quanto sopra osservato, e ferma restando la necessità di nomina dei consiglieri quali addetti/incaricati al trattamento dei dati e di individuazione delle modalità del trattamento dei dati, in merito al quesito sub a. (se i consiglieri possano ricevere copia integrale di tutti i verbali delle sedute del Consiglio senza l'oscurazione di dati sensibili), fermo e impregiudicato il diritto di accesso e di informazione ai verbali, la normativa prevede che il consigliere formuli una richiesta contenente gli estremi identificativi dei verbali ai quali si chiede l'accesso. Altresì, ove nel verbale richiesto vi siano "dati sensibili" o "particolari" l'accesso potrà essere consentito senza oscurazione dei detti dati laddove la nomina dei consiglieri quali incaricati/addetti al trattamento dei dati (comprensiva dell'individuazione delle tipologie di dati oggetto dei trattamenti autorizzati) per le finalità strettamente connesse ai compiti istituzionali ad essi affidati dall'Ordinamento professionale abbia individuato (come è necessario) anche le modalità di gestione e conservazione dei dati (personali o "particolari", rientrando i dati sensibili in quest'ultima categoria).

Per quanto infine attiene al quesito sub b) e c) e ribadendo che le modalità di conservazione sono individuate nell'ambito delle istruzioni contenute nell'atto di nomina dei consiglieri quali addetti/incaricati al trattamento dei dati come chiarito in premessa, deve ritenersi che, in assenza di norme dettagliate, debbano trovare applicazione le prescrizioni di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2016/279, cui si rinvia.

Cordiali saluti

Elbano de Nuccio



---

<sup>2</sup> Cons. Stato n. 2423/2013, Cons. Stato n. 3042/2005.

<sup>3</sup> T.A.R. Sardegna, Cagliari sentenza n. 524/2019, il quale si è espresso nei detti termini accogliendo il ricorso proposto da un consigliere di un ordine professionale avverso il diniego al rilascio di un verbale della seduta del consiglio dell'ordine in cui l'assemblea degli iscritti aveva approvato il bilancio di previsione.